

Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2010, n. 30-349

**Regime di estirpazione dei vigneti con premio. Disposizioni regionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione. Campagna vitivinicola 2010/2011.**

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), abroga il regolamento (CE) n. 479/2008, trasponendo il testo del regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

In particolare gli articoli 85 septdecies, 85 sexdecies, 85 octodecies, 85 novodecies, 85 vicies, 188 bis, paragrafo 3, 85 unvicies, 85 duovicies, 188 bis, paragrafo 4, 85 tervicies, 85 quatervicies, 85 quinvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 istituiscono un regime di estirpazione con premio che si applica fino al termine della campagna viticola 2010/2011.

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

In particolare il titolo IV, capo III, stabilisce le modalità di applicazione del regime di estirpazione e l'allegato XV fissa i livelli del premio ad ettaro del regime di estirpazione.

Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, reca le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) N. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modifiche.

Il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 176 del 23 luglio 2008 emana le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda il regime di estirpazione dei vigneti con premi (di seguito, D.M.).

La circolare di Agea Coordinamento n. ACIU.2008.1185 del 30 luglio 2008 attua i regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene il regime del premio all'estirpazione dei vigneti.

La circolare di Agea Organismo Pagatore (di seguito, O.P.) n. 25 del 7 luglio 2010 (prot. n. UMU.20101066) definisce le istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande ai sensi dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per la campagna 2010/2011.

Ai sensi dell'articolo 85 decies, paragrafo 1, secondo capoverso, del regolamento (CE) 1234/2007 e dell'articolo 62, lettera e) del regolamento (CE) 555/2008, le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione non danno origine a diritti di reimpianto.

In applicazione dell'articolo 85 octodecies, lettera d) del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo Stato Membro può decidere la dimensione minima della superficie vitata ammissibile al premio in 0,3 ettari per talune regioni amministrative di detto Stato Membro in cui la media della superficie vitata di un'azienda vinicola sia superiore ad un ettaro.

Il D.M. prevede che ciascuna Regione e ciascuna Provincia Autonoma stabiliscano la dimensione minima della superficie vitata ammissibile in applicazione dell'articolo 85 octodecies, lettera d) del regolamento (CE) n. 1234/2007.

La Regione Piemonte ritiene opportuno non avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 85 octodecies, lettera d) del regolamento (CE) n. 1234/2007 e pertanto consentire l'accesso al regime di estirpazione alle superfici vitate di almeno 0,1 ettari.

In applicazione dell'articolo 85 duovicies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati Membri possono avvalersi della facoltà di dichiarare inammissibili al regime di estirpazione i vigneti situati in zone di montagna o in forte pendenza.

In applicazione dell'articolo 85 duovicies, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati Membri possono avvalersi della facoltà di dichiarare inammissibili al regime di estirpazione le superfici in cui l'applicazione del regime sarebbe incompatibile con la protezione dell'ambiente.

La Regione Piemonte ritiene opportuno non avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 85 duovicies, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e pertanto ammettere il regime di estirpazione su tutto il territorio regionale.

Il D.M. dispone che le domande per beneficiare del premio all'estirpazione siano presentate dai viticoltori all'Organismo Pagatore competente secondo le modalità stabilite da Agea Coordinamento e che le modalità applicative ivi comprese le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni siano definite da Agea Coordinamento e dagli Organismi Pagatori d'intesa con le Regioni e le Province autonome. Pertanto l'intervento di estirpazione sarà oggetto di comunicazione alle Amministrazioni Provinciali in qualità di enti competenti in materia.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

relativamente alla campagna vitivinicola 2010/2011:

1. di applicare il regime di estirpazione dei vigneti con premio alle domande con superficie minima non inferiore a 0,1 ettaro;
2. di applicare il regime di estirpazione dei vigneti con premio su tutto il territorio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)